

N. R.G. 230/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Lavoro

Verbale della causa n. R.G. **230/2023**

tra

DONATINA COLANGELO

RICORRENTE

e

I.N.P.S.

RESISTENTE

Oggi **24 settembre 2025** innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. CAPPELLI RENATO per parte ricorrente, per l'I.N.P.S. l'avv. Renato Vestini con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense.

L'avv. Cappelli insiste per l'accoglimento del ricorso e richiama Cass. n. 3338/2020 sulla competenza del giudice del lavoro, mentre rispetto alla decadenza di Inps del potere di agire in autotutela richiama l'art 21 nonies l. 241/90.

L'INPS si riporta alla memoria e insiste per il rigetto del ricorso.

Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

Verbale chiuso ad ore 17.15.

Il Giudice

dott.ssa Agnese Cicchetti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **230/2023** promossa da:

DONATINA COLANGELO (C.F. CLNDTN58A64F397L), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI RENATO, elettivamente domiciliato in CORSO A. DIAZ N. 36 47121 FORLÌ presso il difensore avv. CAPPELLI RENATO

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTE

letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

1.

La ricorrente, premettendo di avere ricevuto da parte di INPS in data 6.09.2019 l'accoglimento della domanda da lei inoltrata per il riscatto degli anni di laurea nell'AGO ai fini pensionistici, ha

convenuto in giudizio INPS chiedendo disporsi l'annullamento dei provvedimenti in autotutela notificati dall'INPS in revoca della suddetta procedura di riscatto e precisamente:

- provvedimento con disposizione n. 320000-23-003 del 06/2/2023, notificato con p.e.c. il 07/2/2023;
- successiva modificazione del provvedimento con disposizione n. 320000-23-006 del 09/2/2023, notificato con p.e.c. il 10/02/2023;
- provvedimento di revoca ufficiale della domanda accolta a suo tempo il 06/09/2019;
- provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo inoltrato dall'interessata avverso la revoca di qua, notificato via p.e.c. il 24/02/2023.

A sostegno delle proprie istanze, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di revoca del provvedimento in ragione del lasso di tempo trascorso (quasi quattro anni) e dell'oneroso pagamento degli importi rateizzati, deducendo che la condotta dell'istituto aveva comunque ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento, anche avuto riguardo al disposto di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990 e regolamento INPS n. 275 del 27/09/2006.

Si è costituito in giudizio INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione.

2.

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, ancora prima di essere infondata appare inammissibile in quanto genericamente formulata, non essendo stato specificato – nella sua durata - quale sarebbe il termine di prescrizione maturato nella specie.

In ogni caso costituendosi in giudizio Inps ha rilevato come non esista un termine di prescrizione per la possibilità di revoca di un provvedimento della Pubblica Amministrazione, nè esista alcuna norma giuridica che lo preveda, laddove l'istituto, quale pubblica amministrazione, è comunque tenuta nell'adozione dei propri provvedimenti a seguire il cd. principio di legittimità ovvero il rispetto delle norme di legge per cui qualora si avveda dell'avvenuto riconoscimento di situazioni giuridiche in assenza dei presupposti di legge, è tenuta per legge ad annullare in autotutela il

provvedimento in precedenza adottato.

3.

Venendo al merito, è pacifico che nel caso di specie non vi fosse il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riscatto nella gestione privata; tale circostanza, chiaramente dedotta dall'istituto, che ha evidenziato come in data antecedente alla domanda di riscatto nella gestione privata la ricorrente avesse già ottenuto la ricongiunzione dei contributi della suddetta gestione alla gestione pubblica, a fronte di domanda della stessa ricorrente, è confermata dallo stesso comportamento processuale della ricorrente che nulla ha argomentato sul punto, limitandosi a dolersi del tardivo provvedimento in autotutela dell'Inps, violativo del legittimo affidamento ingenerato dalla precedente condotta dell'istituto medesimo.

Occorre allora evidenziare come la circostanza ostativa all'accoglimento della domanda di riscatto per cui è causa – dapprima accolta e successivamente annullata dall'istituto in autotutela - cioè la pregressa ricongiunzione della gestione privata alla gestione pubblica, era conosciuta dalla ricorrente, avendo ella presentato antecedentemente l'istanza di ricongiunzione ed avendo ricevuto comunicazione da INPS, in data 16.08.2017 e 26.09.2017, di accoglimento di tale istanza.

Non ricorre quindi alcun legittimo affidamento nella misura in cui la ricorrente era – o comunque doveva essere, secondo l'ordinaria diligenza - al corrente delle circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza che hanno poi portato, all'esito del legittimo e dovuto esercizio del potere di autotutela dell'istituto previdenziale, all'annullamento del provvedimento di accoglimento.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

4.

Le spese di lite, in ragione della particolarità delle questioni di fatto e di diritto, vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) rigetta il ricorso;

2) compensa le spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, il 24/09/2025 .

Il Giudice del lavoro
- Dott. Agnese Cicchetti-